


Bologna – 22 maggio 2023

Le notifiche transfrontaliere nelle spazio europeo


Prof. Avv. Carlo Rasia
Scuola di Giurisprudenza
Università di Bologna



Le notifiche degli atti all'estero

Evoluzione dell'istituto:

Dalla diffidenza, poiché forma di ingerenza nei confronti dell'altrui sovranità (violazione del principio di territorialità), alla cooperazione internazionale tra Stati.




Le notifiche degli atti all'estero

a) Le notifiche extra UE

(trattati bilaterali, convenz. Aja del 1965)

a) Le notifiche infra Ue

(reg. Ue 1784/20)




Notifiche infra-U.e.

Reg. Ue n. 1784/2020

(relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziari
in materia civile o commerciale)


- È la terza versione: dopo il reg. Ce n. 1348/00 e il reg. Ce n. 1393/07. In vigore dal 1/7/22. Dal 1/5/25 entrerà in vigore la parte informatica.
- Migliorare ed accelerare la collaborazione giudiziaria (art. 81 tr Fue)
- Non adotta un sistema di notificazioni omogeneo
- Vuole realizzare un sistema di comunicazione tra organi nazionali (mittenti e riceventi).



Ambito di applicazione del reg.


(art. 1)

- notificazione / comunicazione degli atti
- nozione di “atto” (giudiziale/stragiudiziale)
- materia civile e commerciale
- **Esclusione:**
 - recapito del destinatario non deve essere ignoto (possibile assistenza nel recapito ex art. 7)
 - il destinatario non deve avere rappresentante nello Stato del processo



Modalità di trasmissione degli atti

- 1) Modalità principale (o diretta) tra autorità nazionali (artt.8-15)
- 2) Trasmissione per via consolare / diplomatica (artt. 16-17)
- 3) Notifica per posta (art. 18)
- 4) Notifica per via telematica (art. 19)
- 5) Domanda diretta di notificazione (art. 20)




Modalità di trasmissione diretta tra autorità nazionali

TRE FASI:

- 1) Trasmissione dell'atto da parte dell'organo mittente (art. 8)
- 2) Ricezione dell'atto da parte dell'organo ricevente (art. 10)
- 3) Notifica dell'atto al destinatario


Organi coinvolti:

- Organo mittente
- Organo ricevente
- Autorità centrale





1. Trasmissione dell'atto

- Tramessi «il più rapidamente possibile»
- Con “qualsiasi mezzo appropriato”
(e dal 1/5/25 con «sistema informatico decentrato»-e-CODEX)
- Viene allegato un modulo standard
(compilato nella lingua dello Stato richiesto)



Trasmissione diretta (schema)






2. Ricezione dell'atto da parte dell'organo ricevente

- Entro 7 gg., l'org. ricevente invia un modulo di «dichiarazione di ricezione» all'org. mittente

- Possibilità di rifiuto dell'org. ricev.:
 - stato precario delle informazioni;
 - la notifica esula dall'ambito di applicazione del regolamento;
 - incompetenza dell'organo ricevente.


- L'org. ricevente si mette in contatto «senza indebito ritardo»



3. Notifica dell'atto al destinatario

- NOTIFICA dell'atto trasmesso (art. 11):
 - nel “più breve tempo possibile” (o comunque entro 1 mese)
 - restituzione del “certificato di avvenuta/mancata notifica” all'org. mitt.
 - la notifica avviene secondo le norme processuali dello Stato ricevente o dello Stato mittente (se richiesto)


- DATA di notifica (art. 13):
 - disciplinata dalle norme dello Stato ricevente;
 - in caso di temine di decadenza: scissione soggettiva degli effetti.



Lingua dell'atto (art. 12)


- **LINGUA dell'atto trasmesso:**
 - TRADUZIONE dell'atto in una lingua dello stato destinatario o in una lingua compresa dal destinatario (art. 9)
 - Spese di traduzione a carico del mittente.

- **RIFIUTO dell'ATTO (art.12)**
 - Avviso al destinatario di poter rifiutare l'atto (subito o entro 2 settimane)
 - Restituzione dell'atto all'organo mittente (con modulo)
 - Possibilità di rinnovare l'atto con l'invio della traduzione (Caso *Leffler* del 2005)



Notifica a mezzo del servizio postale


- Trasmissione diretta per posta tramite racc. a/r (art. 18).
- L'atto viaggia come la posta ordinaria.
- Possibilità di rifiuto dell'atto da parte del destinatario per ragioni linguistiche direttamente all'agente postale, che ne informa l'organo mittente.
- Problemi:
 - Perfezionamento ed effetti della notifica:
 - devono essere valutati secondo la legge dello Stato mittente;
 - ma la consegna avviene secondo le norme dello Stato di destinazione.
 - Non ci si può avvalere delle norme di collaborazione del regolamento.



Notifica per via elettronica (art. 19)

- Invio atto da «account mittente» all' «account ricevente», purché ci siano queste condizioni:
 1. Deve essere utilizzato un recapito certificato qualificato (ex reg. Ue 910/14) + il destinatario deve aver previamente espresso al giudice il proprio consenso esplicito.
 2. Il destinatario deve aver espresso al giudice (o alla parte mittente) il proprio consenso espresso all'uso telematico della notificazione atti e vi sia prova della ricezione dell'atto da parte del destinatario.

- Serve sempre consenso preventivo e prova di ricezione atto.




Istituti a tutela del convenuto (art. 22)

- In caso di mancata comparizione del convenuto, il Giudice SOSPENDE il processo se:
 - 1) l'attore non dimostra che la notifica è avvenuta secondo il regolamento o che il destinatario ha comunque ricevuto l'atto;
 - 2) l'attore non dimostra che la notifica ha avuto luogo "in tempo utile"
 - Possibilità di provvedimenti cautelari.

- Facoltà di rimessione in termini del convenuto.

Il convenuto deve dimostrare ai fini dell'impugnazione:

 - 1) di non aver avuto conoscenza senza sua colpa dell'atto introduttivo o della sentenza;
 - 2) che i motivi di impugnazione "non sono manifestamente infondati".
 - Procedimento: rimessione in termini ex l. 42/81.




Conclusioni

- ❑ Garantire il bilanciamento dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario con la richiesta di ottenimento della tutela giurisdizionale da parte del mittente.

- ❑ Sfruttare i vantaggi della digitalizzazione:
 - nei rapporti tra organi mittente/destinatario (creazione di una piattaforma)
 - nella notifica via pec tra le parti.

- ❑ Rimangono irrisolte alcune questioni.



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Prof. Avv. Carlo Rasia

Dipartimento Scienze Giuridiche

carlo.rasia@unibo.it